



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0353/2023**

10.11.2023

## **RELAZIONE**

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (2023/2030(INI))

Commissione per la pesca

Relatore: Bert-Jan Ruissen

## INDICE

	<b>Pagina</b>
MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE COSTATAZIONI .....	3
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	14
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	15

## MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE COSTATAZIONI

### *Contesto*

Nel 2007 è stato adottato il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea. Tale regolamento ha un approccio ampio e olistico alla gestione dello stock di anguilla, coprendone le diverse fasi di vita e rotte migratorie. Nell'ambito di applicazione rientrano le acque dell'Unione, le lagune costiere, gli estuari, i fiumi e le acque interne comunicanti degli Stati membri che sfociano nei mari. Il regolamento sulle anguille stabilisce l'obbligo per gli Stati membri, a decorrere dal 2009, di definire i rispettivi habitat naturali per l'anguilla europea (bacini fluviali dell'anguilla) e di predisporre piani di gestione per l'anguilla per tali habitat. Ciò consente agli Stati membri di tenere conto delle specifiche circostanze locali e nazionali. L'obiettivo di ciascun piano di gestione per l'anguilla è quello di ridurre la mortalità antropogenica onde permettere un'elevata probabilità di passaggio in mare per almeno il 40 % della biomassa di anguilla argentata. La percentuale fa riferimento alla stima più elevata di migrazione che si sarebbe verificata senza influenza antropogenica sullo stock. Il piano di gestione per l'anguilla va elaborato per conseguire tale obiettivo a lungo termine. Le misure degli Stati membri possono comprendere la riduzione delle attività di pesca commerciale, restrizioni alla pesca ricreativa, misure di ripopolamento, misure strutturali per rendere guadabili i fiumi e migliorare gli habitat fluviali, il trasporto delle anguille argentate dalle acque interne ad acque dalle quali possano migrare liberamente verso il Mare dei Sargassi, la lotta ai predatori, lo spegnimento temporaneo delle turbine per la produzione di energia idroelettrica, nonché misure nel campo dell'acquacoltura. Gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione alla Commissione europea, inizialmente ogni tre anni; il termine di presentazione della prima relazione era il 30 giugno 2012. Dopo la presentazione delle prime tre relazioni triennali, la frequenza delle relazioni si riduce a una ogni sei anni. Le relazioni devono delineare il monitoraggio, l'efficacia e i risultati dei piani di gestione.

### *Posizione del relatore*

Il relatore ritiene che il regolamento sulle anguille sia uno strumento efficace e olistico, ma che la sua attuazione possa essere migliorata. In particolare, il problema degli ostacoli alla migrazione non è stato affrontato in misura adeguata, mentre l'attività di pesca è stata notevolmente limitata. Tale constatazione emerge anche dalle valutazioni della Commissione europea. Negli ultimi tempi l'attenzione dei responsabili politici si è concentrata su un'ulteriore riduzione della pesca dell'anguilla. Ciò è dimostrato dalla decisione del Consiglio del dicembre 2022 sulle possibilità di pesca, che limita la pesca marina e costiera dell'anguilla attraverso un periodo di chiusura di sei mesi. Il relatore ritiene che non si tratti della strada giusta per la ricostituzione dello stock di anguilla. Il regolamento sulle anguille deve essere riconosciuto come lo strumento politico fondamentale e più adeguato per la gestione dello stock di anguilla. Il relatore formula diverse raccomandazioni per una migliore attuazione del regolamento sulle anguille, ad esempio il miglioramento del modello di governance per consentire riscontri e aggiornamenti dei piani di gestione, il riconoscimento del ruolo centrale dei pescatori, il proseguimento della politica di ripopolamento, la lotta contro gli ostacoli alla migrazione, l'intensificazione della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, la promozione della ricerca scientifica e l'armonizzazione della raccolta dei

dati.

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (2023/2030(INI))

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea ("regolamento sulle anguille")<sup>1</sup>,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 3, 4, 11, 38, 39 e 43,
- visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio<sup>2</sup>,
- vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>3</sup>,
- vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque<sup>4</sup>,
- vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)<sup>5</sup>,
- vista l'appendice II della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione,
- vista la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica,
- viste le valutazioni della Commissione sul regolamento sulle anguille del 2014 (COM(2014)0640) e del 2020 (SWD(2020)0035),
- vista la relazione di valutazione del 2019 commissionata a Poseidon dalla Commissione,
- viste le raccomandazioni del Consiglio consultivo per il Mar Baltico del 4 maggio 2022 sulle misure di gestione delle anguille,

---

<sup>1</sup> GUL 248 del 22.9.2007, pag. 17.

<sup>2</sup> GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

<sup>3</sup> GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7.

<sup>4</sup> GUL 327 del 22.12.2000, pag. 1.

<sup>5</sup> GUL 164 del 25.6.2008, pag. 19.

- visti il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde<sup>6</sup>, nonché il regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero<sup>7</sup>,
  - vista la dichiarazione di Danimarca, Francia, Italia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia sull'anguilla in relazione al regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio,
  - vista la sua posizione del 16 maggio 2006 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea<sup>8</sup>,
  - vista la relazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) del 30 maggio 2022 sul seminario per la valutazione tecnica delle relazioni degli Stati membri dell'UE sui progressi compiuti presentate nel 2021 (WKEMP3),
  - visto il parere del CIEM del 3 novembre 2022 sull'anguilla europea (*Anguilla anguilla*) in tutto il suo areale naturale,
  - vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 2023 dal titolo "Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente" (COM(2023)0102),
  - visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni non legislative,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0353/2023),
- A. considerando che il regolamento sulle anguille impone agli Stati membri di elaborare piani nazionali di gestione per l'anguilla, con un obiettivo uniforme e un processo di monitoraggio e valutazione triennale coordinato a livello internazionale;
- B. considerando che 19 Stati membri hanno adottato piani di gestione per l'anguilla per quasi 90 unità di gestione dell'anguilla, che coprono circa 1 880 attività; che sei Stati membri (Cipro, Malta, Austria, Romania, Slovacchia e Ungheria) sono esonerati dall'obbligo di elaborare un piano di gestione per l'anguilla; che la Slovenia e la Bulgaria (per i suoi sistemi fluviali al di fuori del Mar Nero) non hanno elaborato piani di gestione per l'anguilla; che la Croazia sta attualmente mettendo a punto il suo piano;
- C. considerando che ad oggi un solo Stato membro ha modificato il proprio piano di gestione per l'anguilla; che tuttavia gli Stati membri si stanno adoperando e stanno

<sup>6</sup> GUL 28 del 31.1.2023, pag. 1.

<sup>7</sup> GUL 28 del 31.1.2023, pag. 220.

<sup>8</sup> GU C 298 E del 7.12.2006, pag. 113.

attuando i rispettivi piani di gestione per l'anguilla in diversi modi sulla base della loro tradizione amministrativa nazionale; che sono necessarie ulteriori azioni in termini di attuazione delle misure e, ove necessario, di aggiornamento dei piani di gestione per l'anguilla;

- D. considerando che attualmente esiste un solo piano transfrontaliero riconosciuto dall'UE, che riguarda il bacino del fiume Minho (Spagna e Portogallo); che, stando alle conclusioni del CIEM del 2022, malgrado si riconosca l'esistenza di una cooperazione tra Stati membri e paesi terzi attraverso altri meccanismi, vi sono ancora corpi idrici che beneficerebbero di un migliore coordinamento dell'attuazione delle misure di gestione;
- E. considerando che il regolamento sulle anguille prevede un controllo distribuito con coordinamento centrale; che la gestione dello stock di anguilla è troppo complessa per un approccio universale; che il regolamento sulle anguille offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per adeguare i rispettivi piani nazionali di gestione per l'anguilla alle circostanze locali e alle priorità nazionali per permettere la ricostituzione dello stock;
- F. considerando che a livello dell'UE non esiste una piattaforma specifica dedicata all'anguilla per lo scambio di informazioni, le discussioni tra i portatori di interessi e il monitoraggio dei riscontri;
- G. considerando che gli Stati membri hanno spesso fornito informazioni incomplete e non standardizzate; che, secondo la relazione di Poseidon del 2019, la relazione del 2012 è stata presentata da 18 su 19 Stati membri, la relazione del 2015 da 14 su 19 Stati membri e quella del 2018 da 15 su 19 Stati membri; che, secondo le conclusioni del CIEM del 2022, la relazione del 2021 è stata presentata solo da 13 dei 19 Stati membri;
- H. considerando che nel 2014 la Commissione ha valutato l'attuazione complessiva del regolamento sulle anguille e dei piani nazionali di gestione per l'anguilla, concludendo che l'attuazione di tali piani aveva comportato limitazioni della pesca, mentre occorreva prestare maggiore attenzione alle misure di gestione relative ai fattori di mortalità antropogenica non legati alla pesca, la maggior parte delle quali era stata attuata solo parzialmente dagli Stati membri;
- I. considerando che nel 2020 la Commissione ha valutato l'idoneità allo scopo del regolamento sulle anguille, concludendo che era pertinente e idoneo allo scopo, ma aggiungendo che era necessario un livello di ambizione più elevato per attuare il regolamento ponendo maggiormente l'accento sulle misure non legate alla pesca;
- J. considerando che l'anguilla europea è ancora classificata come "in pericolo critico" nella lista rossa dell'IUCN; che il reclutamento di ceche e anguille gialle si è stabilizzato nel corso dell'ultimo decennio ed è in miglioramento; che è ampiamente riconosciuto che per la ricostituzione dello stock di anguilla europea saranno necessari molti decenni, in considerazione del lungo ciclo di vita della specie;

### ***Il regolamento sulle anguille quale strumento più appropriato e olistico***

1. invita ancora una volta la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi appieno del regolamento sulle anguille in quanto politica fondamentale per la gestione e la ricostituzione dello stock di anguilla, garantendo un approccio olistico e coerente che

comprenda anche la piena attuazione di misure in altri settori pertinenti al di fuori della pesca; ricorda che il regolamento sulle anguille è stato ritenuto idoneo allo scopo dalla Commissione nella sua valutazione del 2020; è tuttavia del parere che siano necessarie una migliore attuazione del regolamento sulle anguille e azioni aggiuntive e più incisive da parte degli Stati membri per garantire l'applicazione del regolamento nella sua interezza;

2. ribadisce l'obiettivo del regolamento sulle anguille di riportare lo stock di anguilla al 40 % rispetto alle condizioni originarie e il suo scopo principale di ridurre la mortalità per consentire la ricostituzione della specie; ritiene essenziale concentrarsi sull'obiettivo raggiungibile e a breve termine relativo alla mortalità così da conseguire l'obiettivo a lungo termine concernente la biomassa; evidenzia che le "condizioni originarie" possono essere difficili da definire; sottolinea che l'obiettivo del 40 % è probabilmente irraggiungibile a causa della perdita di habitat, che va affrontata, ma che tale obiettivo è lo standard per calcolare quello di riduzione della mortalità;
3. sottolinea che, secondo i dati, il declino del reclutamento dello stock di ceche e anguille gialle si è arrestato da quando è stato adottato il regolamento sulle anguille, il che indica che detto regolamento sta portando ad alcuni risultati preliminari positivi, ma che i livelli dello stock rimangono ancora storicamente bassi; osserva che, sulla base di quanto precede, la ricostituzione sarà un processo a lungo termine che durerà diversi decenni, il che significa che saranno necessari un monitoraggio e un'azione continui;
4. sottolinea che la gestione dello stock di anguilla è troppo complessa per un approccio unilaterale orientato al mare; evidenzia che basare tale approccio alla gestione esclusivamente sul controllo delle possibilità di pesca annuali non tiene adeguatamente conto di fattori importanti quali gli ostacoli alla migrazione, la qualità degli habitat e le catture e il commercio illegali; sottolinea che il regolamento sulle anguille è olistico e globale, copre le fasi di vita dell'anguilla sia in mare che in acqua dolce e affronta sia gli impatti della pesca che quelli non legati alla pesca; sottolinea, inoltre, che gli impatti non legati alla pesca possono essere maggiori di quelli della pesca e che è opportuno tenerne pienamente conto, sulla base di un approccio ecosistemico; esprime preoccupazione per il fatto che finora sia stata prestata scarsa attenzione alla mortalità antropogenica non legata alla pesca;
5. è del parere che le misure adottate al di fuori del contesto del regolamento sulle anguille possano compromettere la coerenza della politica adottata; esprime pertanto profonda preoccupazione per l'approccio non olistico adottato nella proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, il quale limita la pesca dell'anguilla attraverso un periodo di chiusura di sei mesi, senza considerare un pacchetto completo di misure in altri settori di intervento, né adeguate compensazioni;

### ***Governance e riscontri***

6. osserva che non esiste un meccanismo di riscontri che garantisca azioni di follow-up e aggiornamenti periodici delle politiche da parte degli Stati membri nel regolamento

sulle anguille; evidenza che i pareri del CIEM del 2012, del 2018 e del 2021, che valutano ex post l'attuazione del regolamento sulle anguille a livello nazionale, non sono stati sufficientemente tradotti in pratica;

7. chiede pertanto la creazione di un gruppo di esperti specifico per l'anguilla che garantisca una rappresentazione piena ed equilibrata di tutti i pertinenti portatori di interessi, con rappresentanti degli Stati membri e del settore della pesca, pescatori che praticano la pesca ricreativa, responsabili della gestione delle acque, società idroelettriche, organizzazioni della società civile e altre parti interessate; suggerisce che il compito principale di tale organismo dovrebbe essere quello di offrire consulenza alla Commissione in merito all'attuazione del regolamento sulle anguille, fornire un riscontro agli Stati membri sui rispettivi piani di gestione per l'anguilla, scambiare informazioni tra le diverse parti e valutare i progressi compiuti nell'attuazione a livello nazionale ed europeo;
8. prende atto, a tale proposito, dell'intenzione della Commissione di istituire un gruppo speciale congiunto, come annunciato nel suo piano d'azione sugli ecosistemi marini, con l'obiettivo di riunire esperti in materia di pesca e infrastrutture provenienti dai ministeri nazionali; chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere conto dei suddetti suggerimenti al momento di istituire tale gruppo di esperti, così da garantire un approccio globale che contempra diverse politiche per la gestione e la conservazione dell'anguilla;
9. evidenzia che, dall'adozione del regolamento sulle anguille, soltanto uno Stato membro ha modificato il proprio piano di gestione per l'anguilla; esorta gli Stati membri ad aggiornare regolarmente i rispettivi piani di gestione per l'anguilla, sulla base delle migliori conoscenze e dei migliori pareri scientifici disponibili; invita gli Stati membri a fissare obiettivi concreti e scadenze intermedie nei rispettivi piani di gestione per l'anguilla aggiornati; sottolinea che la ricostituzione dell'anguilla è un processo a lungo termine che richiede uno sforzo continuo e che un piano di gestione una tantum non sarà sufficiente;
10. evidenzia la presenza di un ritardo nell'attuazione del regolamento sulle anguille e un'incompleta comunicazione dei dati; si rammarica del fatto che il numero di Stati membri che rispettano l'obbligo di presentare relazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sulle anguille sia diminuito nel corso degli anni; ricorda agli Stati membri l'importanza di adempiere i loro obblighi a tale riguardo; evidenzia che è essenziale disporre del maggior numero possibile di informazioni e dati in modo da poter contare sui pareri scientifici più aggiornati per sostenere decisioni sulle misure di gestione più appropriate e per attuare e valutare tali decisioni; evidenzia che una mancanza di dati non impedisce agli Stati membri di intervenire;

### ***Misure nel settore della pesca dell'anguilla***

11. evidenzia l'importante ruolo svolto dalla pesca dell'anguilla nella società, specialmente all'interno delle comunità locali in cui è praticata, dato che si tratta al tempo stesso di un'attività socioeconomica e di una tradizione culturale secolare; osserva che la pesca dell'anguilla è diminuita notevolmente nell'ultimo decennio; invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le restrizioni alla pesca esistenti e, ove necessario, a proporre interventi per migliorare la sostenibilità della pesca dell'anguilla; sottolinea che i

pescatori che praticano la pesca commerciale o ricreativa hanno un ruolo importante da svolgere per la raccolta dei dati e, in qualità di guardiani e di "occhi e orecchie" dei nostri mari e fiumi, rappresentano una risorsa nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; sottolinea che la pesca dell'anguilla è un'attività artigianale e su piccola scala e si trova spesso in zone rurali e remote, dove i pescatori che praticano la pesca commerciale o ricreativa svolgono un importante ruolo economico, ambientale e sociale;

12. auspica che, laddove siano ritenute necessarie ulteriori restrizioni alla pesca, ciò avvenga in maniera olistica nell'ambito dei piani nazionali di gestione per l'anguilla e non sotto forma di decisioni ad hoc del Consiglio, si basi sui migliori pareri scientifici disponibili e su valutazioni d'impatto socioeconomico preliminari e sia accompagnato da indennizzi e un sostegno adeguati per i pescatori, in linea con le pertinenti disposizioni del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA); esorta pertanto gli Stati membri a utilizzare in maniera più attiva e ad aggiornare i rispettivi piani di gestione per l'anguilla al fine di evitare decisioni ad hoc del Consiglio;
13. ribadisce che il ripopolamento è una delle misure di ricostituzione elencate all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento sulle anguille; è del parere che il ripopolamento sia una misura necessaria a breve e medio termine fino a quando il problema degli ostacoli alla migrazione non sarà adeguatamente risolto; invita a tale proposito gli Stati membri a proseguire la pratica del ripopolamento, anche con il sostegno del FEAMPA; evidenzia che, sebbene il contributo del ripopolamento alla ricostituzione dello stock a livello internazionale non possa essere accertato, esso può avere effetti positivi a livello locale e regionale, principalmente sulla biodiversità ittica; ricorda che il ripopolamento è un modo per distribuire e limitare i rischi per la ricostituzione dello stock, tenuto conto della crescente siccità che sta causando problemi nei fiumi in tutta Europa; sottolinea inoltre che le catture per il ripopolamento sono relativamente basse (2-3 % di tutte le ceche); sottolinea che le catture legali di ceche sono fondamentali per il settore europeo dell'acquacoltura e riconosce l'importante ruolo svolto dall'acquacoltura ai fini del ripopolamento;
14. invita gli Stati membri a determinare, in considerazione della necessità di mantenere la pesca a livelli responsabili, per quanto possibile e in linea con i migliori pareri scientifici disponibili, i periodi più adatti per la pesca, che possono variare a seconda del paese e della regione, tenendo conto dei periodi di pesca negli Stati membri limitrofi;

#### ***Misure non legate alla pesca/migrazione***

15. sottolinea che occorre fare di più per quanto riguarda i fattori non legati alla pesca che hanno un impatto sulla mortalità dell'anguilla; evidenzia che gli ostacoli infrastrutturali sono uno dei fattori più dannosi che causano la mortalità dell'anguilla; osserva che tale problema non è stato affrontato in misura sufficiente dagli Stati membri, come evidenziato dalle valutazioni della Commissione nel 2014 e nuovamente nel 2020;
16. invita gli Stati membri a rimuovere con urgenza le dighe obsolete e altre barriere o a creare soluzioni che consentano la migrazione delle specie per garantire le rotte migratorie, come già indicato nelle parti pertinenti della strategia sulla biodiversità e del Green Deal europeo;

17. sottolinea che esistono sul mercato alternative rispettose dei pesci che ne consentono il passaggio attraverso le pompe per acqua e le centrali idroelettriche; invita gli Stati membri a rendere la sicurezza e il benessere dei pesci un requisito obbligatorio per i nuovi impianti e per quelli vecchi al momento della loro sostituzione; chiede di considerare la possibilità di rendere tale requisito obbligatorio a livello dell'UE; sottolinea che potrebbe essere necessaria una metodologia comune per determinare e certificare quando le pompe possono essere considerate rispettose dei pesci e che una simile metodologia potrebbe agevolare la diffusione di tali infrastrutture; evidenzia che le norme nazionali in diversi Stati membri potrebbero fungere da esempio;
18. incoraggia gli Stati membri a continuare con i progetti relativi alle trappole, al trasferimento e alla migrazione assistita quale soluzione temporanea per la migrazione dell'anguilla argentata, nel caso in cui soluzioni strutturali non siano possibili a breve termine;
19. evidenzia che le misure in materia di migrazione dovrebbero essere attuate in modo coordinato e transnazionale, in vista di altri ostacoli a monte o a valle lungo la stessa rotta migratoria, tenendo anche conto delle tempistiche del picco migratorio;
20. incoraggia gli Stati membri ad esaminare approfonditamente altri fattori di mortalità antropogenica, come l'inquinamento e i parassiti, ma anche i predatori, e ad adottare misure contro di essi; esorta gli Stati membri ad affrontare le lacune e i ritardi nella legislazione ambientale e a predisporre adeguati piani di gestione per altre specie che incidono sulla popolazione di anguille, ad esempio i cormorani in alcune zone; evidenzia l'importanza di norme di qualità elevata in materia di quarantena applicabili alle ceche per evitare la diffusione di parassiti durante il ripopolamento;
21. riconosce l'importanza delle organizzazioni della società civile e dei singoli individui impegnati in attività di pesca ricreativa, compresi i progetti di conservazione; osserva che tali attività svolgono un ruolo importante nella coesione sociale delle comunità locali e rurali;

### ***Misure contro il commercio illegale e il bracconaggio***

22. sottolinea che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il commercio illegale continuano a essere un problema significativo; elogia gli attuali successi delle autorità di contrasto e delle autorità doganali e sottolinea l'importanza di prevenire ulteriori traffici illeciti; sottolinea che sono necessari più controlli e un maggior monitoraggio del regolamento sulle anguille;
23. chiede che negli Stati membri e tra di essi, così come con i paesi terzi, ci sia un migliore coordinamento degli organismi scientifici e delle autorità doganali, di polizia, di controllo della pesca e ambientali, oltre a uno scambio di dati; invita gli Stati membri a continuare a investire nelle competenze e nelle capacità delle autorità di contrasto;
24. evidenzia che una trasparenza e una tracciabilità maggiori delle ceche catturate sono importanti per combattere le pratiche di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, così come lo sono i sistemi di certificazione basati su verifiche indipendenti e norme concordate a livello internazionale per garantire la legalità delle catture; aggiunge a tale proposito che il contributo di sistemi come il Sustainable Eel Group appare promettente; invita gli Stati membri a rendere pubblici i loro piani di

ripopolamento affinché i flussi di commercio illegale di ceche possano essere meglio identificati e perseguiti;

25. invita gli Stati membri a imporre sanzioni realmente dissuasive; chiede l'armonizzazione delle sanzioni finanziarie tra gli Stati membri; invita pertanto gli Stati membri ad attuare rapidamente il regolamento sul controllo della pesca, recentemente approvato dal Parlamento in prima lettura<sup>9</sup>, e a garantire la piena attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;

### ***Ricerca scientifica e armonizzazione della raccolta dei dati***

26. ricorda che le conoscenze sul ciclo di vita dell'anguilla sono molto lacunose, tra l'altro riguardo al processo di riproduzione e alle ragioni esatte del declino dello stock; chiede pertanto una maggiore ricerca scientifica, con finanziamenti e risorse umane sufficienti, sullo stato dello stock e sui motivi del suo declino; suggerisce che la ricerca dovrebbe anche esaminare gli inquinanti e gli effetti dei cambiamenti climatici, ad esempio nella corrente del Golfo da e verso il Mare dei Sargassi;
27. sottolinea che vi è una discrepanza tra l'attuazione del regolamento sulle anguille e il parere annuale del CIEM sulle possibilità di pesca, dal momento che quest'ultimo si basa sulle tendenze del reclutamento della ceca e dell'anguilla gialla e non sulla migrazione dell'anguilla argentata (obiettivo del 40 %); chiede che ciò sia armonizzato; evidenzia la necessità di migliorare i dati sul reclutamento, sulla migrazione e sulla mortalità anche a livello internazionale;
28. incoraggia il CIEM, nella sua valutazione dei piani di gestione per l'anguilla, di esaminarne anche il contributo apportato agli obiettivi generali della politica comune della pesca;
29. elogia il CIEM per il suo lavoro concernente lo sviluppo di un intero modello di stock al fine di analizzare e prevedere le tendenze;
30. sottolinea che la raccolta, il monitoraggio e la comunicazione dei dati dovrebbero essere armonizzati e standardizzati in modo da consentirne il raffronto; raccomanda che i pescatori che praticano la pesca commerciale o ricreativa siano coinvolti, se del caso, nella raccolta e nell'analisi dei dati;

### ***Dimensione transfrontaliera***

31. incoraggia gli Stati membri a mettere in atto, se del caso, un maggior numero di piani di gestione transfrontalieri; evidenzia quanto è importante che la Commissione sostenga e agevoli tale lavoro da parte degli Stati membri;
32. prende atto delle misure adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) per migliorare la gestione delle anguille e la relativa ricerca nel Mediterraneo; invita la Commissione, gli Stati membri interessati e le altre parti

---

<sup>9</sup> Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 ottobre 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (Testi approvati, P9\_TA(2023)0365).

contraenti ad adoperarsi a favore di un piano di gestione della CGPM per l'anguilla ambizioso, realistico e basato su dati scientifici; evidenzia che tale piano di gestione pluriennale dovrebbe essere compatibile con il regolamento sulle anguille;

◦

◦ ◦

33. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>Approvazione</b>	24.10.2023
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 17 -: 0 0: 4
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Francisco Guerreiro, Anja Haga, Ladislav Ilčić, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Marc Tarabella
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Ska Keller, Colm Markey, Gabriel Mato
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Martin Hlaváček, Camilla Laureti, Erik Poulsen

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

17	+
ECR	Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen
ID	Rosanna Conte
NI	Marc Tarabella
PPE	François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Anja Haga, Colm Markey, Gabriel Mato
Renew	Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hlaváček, Pierre Karleskind, Erik Poulsen
S&D	Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Camilla Laureti, Predrag Fred Matić

0	-

4	0
ID	France Jamet
Verts/ALE	Francisco Guerreiro, Ska Keller, Caroline Roose

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti